

- 5) Se alla luce dell'art. 59 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, l'Accordo TRIP'S sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (GU L 336 del 21 novembre 1994) concluso nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC-WTO) ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996 e quindi successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo comunitario del 1993 (Guce L. 337/1994), debba essere interpretato nel senso che le sue disposizioni, riferite alla disciplina delle denominazioni omonime dei vini, si applicano al posto di quelle dell'Accordo comunitario del 1993 in caso di incompatibilità tra le medesime considerata l'identità delle parti dei due accordi.
- 6) Se gli artt. 22 — 24 della Sezione Terza dell'Allegato C del Trattato istitutivo dell'OMC (WTO) contenente l'Accordo TRIP'S (Guce L. 336/1994), entrato in vigore il 1° gennaio 1996, in presenza di due denominazioni omonime riferite ai vini, prodotti in due diversi Paesi aderenti all'Accordo TRIP'S (tanto se l'omonimia riguarda due denominazioni geografiche usate in entrambi i Paesi aderenti all'Accordo quanto se riguarda una denominazione geografica di un Paese aderente e l'omonima denominazione riferita ad un vitigno tradizionalmente coltivato nell'altro Paese aderente) debbano essere interpretati nel senso che entrambe le denominazioni possono continuare ad essere utilizzate in futuro purché siano state usate in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno 10 anni prima del 15 aprile 1994 (art. 24 parag. 4) e ciascuna denominazione indichi chiaramente il Paese o la regione o la zona da cui proviene il vino tutelato in modo da non ingannare i consumatori».
- 1) Se in caso di esame della sussistenza di un trasferimento di impresa ai sensi dell'art. 1 della direttiva 2001/23/CE <sup>(1)</sup> — indipendentemente dalla questione dei rapporti di proprietà — in caso di una riaggiudicazione di un contratto, nell'ambito di una considerazione complessiva, sia condizione per l'accertamento del trasferimento dei mezzi di impresa dall'appaltatore originario al nuovo appaltatore il fatto che all'avente diritto vengano ceduti i mezzi d'impresa per la sua gestione economica autonoma. Se per affermare che vi sia stata trasmissione dei mezzi d'impresa sia quindi necessario che all'appaltatore sia conferito il potere di decidere sul tipo e sulle modalità dell'uso dei mezzi di impresa in funzione del proprio interesse economico. Se pertanto si debba distinguere a seconda che l'appaltatore svolga la prestazione di servizi «su» o «con» i mezzi di impresa del committente.
- 2) Qualora la Corte di giustizia risolva affermativamente la questione n. 1:
- a) se sia esclusa un'attribuzione dei mezzi di esercizio per la gestione economica autonoma se questi vengono posti a disposizione dell'appaltatore solo in uso da parte del committente e la loro manutenzione, compresi i costi ad essa connessi, viene assunta dal committente;
- b) se sussista un uso per la gestione economica autonoma da parte dell'appaltatore se, nell'ambito dei controlli dei passeggeri negli aeroporti, l'appaltatore per questi usa il metal detector a forma di porta, i metal detector manuali e gli apparecchi radioscopici posti a disposizione dal committente.

<sup>(1)</sup> Leggere il 23 novembre 1993.

<sup>(1)</sup> GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Düsseldorf, con ordinanza 5 maggio 2004, nella causa Gül Demir contro Securicor Aviation Limited Securicor Aviation (Germany) Limited e Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG**

(Causa C-233/04)

(2004/C 201/20)

Con ordinanza 5 maggio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 giugno 2004, nella causa Gül Demir contro Securicor Aviation Limited Securicor Aviation (Germany) Limited e Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG, l'Arbeitsgericht Düsseldorf ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 4 giugno 2004**

(Causa C-235/04)

(2004/C 201/21)

Il 4 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e G. Valero Jordana, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.